



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto inviato il 6.12.2017, dai signori Alberto e Marcello Di Pasquale, domiciliati presso lo studio del geom. Gaetano Barca, sito in XXXXXXXXXXXXXXXX avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 6879 del 21.11.2017, con cui è stato espresso parere sfavorevole alla richiesta di autorizzazione a realizzare un locale tecnico pertinenziale a servizio di un fabbricato sito nell'isola di Stromboli, di proprietà dei ricorrenti.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento, per violazione di legge ed eccesso di potere perché la Soprintendenza ha motivato il proprio diniego, oltre che per incompatibilità con il regime previsto nelle zone RNS del piano paesaggistico, sostenendo che le esigenze rappresentate dal ricorrente possono essere assolte adeguando altri spazi, attualmente destinati a deposito;

**REGIONE SICILIANA**

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina, trasmesse con nota prot. n.726 del 14.2.2018, con cui si ribadiscono le motivazioni del provvedimento di diniego ;

CONSIDERATO che il piano territoriale paesaggistico delle Isole Eolie, approvato con il D.A. 23 febbraio 2001 e tuttora vigente prevede per le zone RNS tra le attività compatibili Il recupero edilizio senza ampliamenti e senza variazione tipologica fatti salvi “limitati ampliamenti per attrezzature igienico – sanitarie, ove non esistenti”;

RITENUTO, che il parere richiesto alla Soprintendenza per i beni culturali debba limitarsi alla valutazione circa la legittimità di quanto proposto dall’istante, e non può essere motivato facendo riferimento a possibili soluzioni alternative ;

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all’art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere accogliere il ricorso gerarchico presentato dai signori Alberto e Marcello Di Pasquale , avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 6879 del 21.11.2017;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è accolto il ricorso presentato dai signori Alberto e Marcello Di Pasquale , domiciliati presso lo studio del geom. Gaetano Barca, sito in XXXXXXXXXXXX avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 6879 del 21.11.2017, con cui è stato espresso parere sfavorevole alla richiesta di autorizzazione a realizzare un locale tecnico pertinenziale a servizio di un fabbricato sito nell’isola di Stromboli , di proprietà dei ricorrenti;

Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento è annullato il provvedimento n. 6879 del 21.11.2017 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina , che dovrà nuovamente esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione del presente decreto;

Art.3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

Art.4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 30 marzo 2018

IL DIRIGENTE GENERALE

Volpes F.to